CAMERA DEI DEPUTATI N. 1015

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, TATARELLA

Norme per il restauro ed il recupero dei « trulli » di Alberobello e della « valle dei trulli »

Presentata il 17 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge risponde alla necessità di assicurare i finanziamenti ai comuni ed ai proprietari per il restauro ed il recupero dei trulli della Valle d'Itria, un patrimonio culturale di importanza nazionale, che, a causa della crisi dell'economia agricola e vitivinicola collinare e per l'esaurimento delle tradizioni tecniche costruttive, rischia, in assenza di opere di manutenzione, l'abbandono o, peggio ancora, la trasformazione selvaggia determinata dalla cultura consumistica e dal turismo di massa.

I trulli di Alberobello e della Valle d'Itria caratterizzano, con la loro presenza, l'omogeneità storica e culturale di gran parte del territorio del comprensorio delle tre province pugliesi di Taranto, Bari e Brindisi.

Non sono mancati nel passato i provvedimenti che, in attuazione delle diverse leggi di tutela, hanno riconosciuto l'importanza nazionale dei trulli e l'interesse pubblico per la loro tutela, anche se limitati al comune di Alberobello, per il quale la regione Puglia aveva varato la legge 26 novembre 1979, n. 72, che prevedeva interventi per la ricostruzione del centro storico, luogo di maggiore concentrazione dei trulli.

Tale legge regionale, limitata e scarsamente dotata di risorse finanziarie, è stata abrogata nel 1988.

Attualmente non esiste, dunque, nessuno strumento pubblico che incentivi il recupero di queste costruzioni oggetto di studi e di interesse turistico sempre crescente.

Oggi il recupero è legato solo all'iniziativa privata, che spesso si scontra con gli altissimi costi di ristrutturazione e con la carenza di manodopera specializzata.

Per far fronte a questi problemi è opportuno che venga varato un provvedimento legislativo che risponda ai bisogni di conservazione e di valorizzazione paesaggistica di uno scorcio d'Italia particolarmente suggestivo.

Obiettivo della presente proposta di legge è quello di fornire le risorse per corretti interventi di restauro, tesi a consentire la più varia fruibilità dei trulli, in modo da avviare, attraverso i finanziamenti ai comuni ed ai proprietari, un processo di recupero delle antiche tecniche costruttive come garanzia di recupero della struttura interna ed esterna dei trulli, delle costruzioni a conversa (lamie), dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra (fogge) ed in genere delle pertinenze dei fabbricati che si intendono tutelare.

In questo contesto la conservazione diventa un obiettivo politico a cui sono chiamati tutti i cittadini, anche al fine di consentire la riappropriazione dell'identità culturale e dello stretto rapporto tra abitante e zona abitata.

Il restauro conservativo deve essere tradotto in uso appropriato, cioè socialmente finalizzato, di tutto il territorio costruito ed agricolo; la campagna deve essere salvata e valorizzata come pure il centro storico: entrambi devono essere considerati parti intangibili del territorio da recuperare alle loro funzioni abitative e produttive.

Per le motivazioni su esposte i proponenti si augurano che la proposta di legge possa trovare accoglimento anche da parte degli altri gruppi politici, sensibili alla necessità di conservare testimonianze della nostra civiltà.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. L'opera di restauro conservativo e di recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico del patrimonio dei trulli, delle costruzioni a conversa (lamie), dei muri a secco, delle aie e delle cisterne in pietra (fogge), nonché delle pertinenze in genere di detti fabbricati, insistenti nel comprensorio dei trulli di cui all'articolo 2, è dichiarata di preminente interesse nazionale al fine di garantirne la testimonianza artistica e culturale, nonché per consertirne la fruibilità agricola, turistica, agrituristica e per il tempo libero.

ART. 2.

(Delimitazione territoriale).

1. Ai fini dell'intervento di cui all'articolo 1, il comprensorio dei trulli comprende i territori dei comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Monopoli, Noci, Ostuni e Putignano, ricadenti nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.

ART. 3.

(Beneficiari).

1. I soggetti ammessi ai benefìci di cui alla presente legge sono:

a) i comuni e gli enti pubblici ubicati nel comprensorio di cui all'articolo 2, per interventi da finanziare nella misura del 75 per cento con contributi a fondo perduto e per il rimanente 25 per cento con mutui a tasso agevolato;

b) i cittadini proprietari di trulli o degli altri beni individuati ai sensi dell'articolo 1, nonché i titolari di contratti di locazione di trulli di durata non inferiore a dodici anni, previa autorizzazione al recupero dei beni locati con l'impegno a destinarli alle attività di cui all'articolo 1, per interventi da finanziare nella misura del 40 per cento con contributi a fondo perduto e per il rimanente 60 per cento con mutui a tasso agevolato;

c) gli operatori agricoli e turistici, le cooperative di giovani, proprietari o titolari di contratti di locazione di trulli di durata non inferiore a dodici anni, previa autorizzazione al recupero dei beni locati con l'impegno a destinarli alle attività di cui all'articolo 1, per interventi da finanziare nella misura del 50 per cento con contributi a fondo perduto e per il rimanente 50 per cento con mutui a tasso agevolato.

ART. 4.

(Organi).

1. Gli organi preposti alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge sono:

a) la conferenza delle amministrazioni;

b) l'ente di comprensorio;

c) l'ente comunale contributi;

d) la commissione tecnica di vigilanza e di collaudo.

ART. 5.

(Conferenza delle amministrazioni).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della regione Puglia, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o in mancanza, entro i successivi trenta giorni, il presidente di una provincia o il sindaco di un comune compresi nel comprensorio di cui all'articolo 2, convoca la conferenza delle amministrazioni, con sede in Alberobello.

2. Partecipano alla conferenza il presidente della regione Puglia o un suo delegato, che la presiede, i presidenti delle province di Bari, Brindisi, Taranto o loro delegati, i sindaci dei comuni interessati, un funzionario dei ruoli della carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, un funzionario dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, i sovrintendenti competenti o loro delegati, l'assessore regionale competente per l'urbanistica, o un suo delegato, ed i rappresentanti delle aziende provinciali per il turismo del comprensorio, nonché i rappresentanti delle associazioni *pro loco* dei comuni interessati. La conferenza nomina un architetto urbanista di chiara fama ed un esperto di storia locale quali componenti della conferenza stessa.

3. La conferenza ha il compito di:

a) elaborare un accordo di programma generale degli indirizzi per l'intero comprensorio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ridurre e semplificare le competenze nella materia di cui alla presente legge;

b) definire le modalità e i programmi per il recupero, la tutela e la salvaguardia dei beni del comprensorio, prevedendo la qualità, l'entità degli interventi, i tempi e i modi in un piano pluriennale;

c) prevedere la spesa per il recupero dei beni architettonici e culturali e quantificare quella impegnabile annualmente in favore dei comuni interessati;

d) redigere un disciplinare per l'attuazione degli interventi, al quale tutti i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 devono attenersi;

e) istituire un corso di formazione professionale sulle tecniche tradizionali per la costruzione ed il recupero dei trulli e di tutti gli altri beni di cui all'articolo 1;

f) nominare i componenti dell'ente di comprensorio.

4. La conferenza è convocata periodicamente entro il mese di gennaio di ciascun anno per la verifica dello stato di

attuazione dell'accordo di programma e per eventuali sue modifiche e aggiornamenti, e comunque almeno una volta l'anno.

ART. 6.

(Ente di comprensorio).

1. L'ente di comprensorio, con sede in Alberobello, è composto dal presidente della regione Puglia, o da un suo delegato, che lo presiede, da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, da un funzionario per ciascuna sovrintendenza competente, da un funzionario dell'assessorato regionale competente per l'urbanistica, da tre rappresentanti dei comuni interessati e da tre tecnici comunali dei medesimi comuni.

2. L'attività amministrativa dell'ente di comprensorio è diretta da un segretario generale che si avvale di personale proveniente dalle liste di mobilità della regione Puglia, delle province e dei comuni interessati. I profili professionali, le funzioni ed il numero di tali dipendenti sono individuati nel disciplinare di cui alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 5.

3. L'ufficio di tesoreria dell'ente di comprensorio è diretto da un funzionario dei ruoli direttivi della Banca d'Italia. Presso tale ufficio confluiscono i finanziamenti stanziati ai sensi della presente legge, che successivamente sono ripartiti tra le tesorerie comunali secondo le determinazioni dell'ente di comprensorio.

ART. 7.

(Funzioni dell'ente di comprensorio).

1. L'ente di comprensorio svolge le seguenti funzioni:

a) adotta gli indirizzi del piano pluriennale e le sue articolazioni annuali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *d*);

b) su proposta dell'ente comunale contributi di cui all'articolo 8, provvede

alla revisione degli strumenti urbanistici secondo le leggi vigenti, mediante la redazione di un piano di vincoli che tenga conto dei valori architettonici ed artistici degli immobili e delle proposte di vincolo contenute nei piani regolatori generali dei comuni del comprensorio, nonché di quelle formulate dall'ente comunale contributi; il piano di vincoli costituisce variante degli strumenti urbanistici qualora proponga modifiche, aggiornamenti o integrazioni degli stessi;

c) ripartisce annualmente in favore dei comuni del comprensorio le risorse, in ragione dell'urgenza, dell'entità e delle priorità degli interventi, sulla base delle segnalazioni dell'ente comunale contributi e previa approvazione dei consigli comunali;

d) individua le aree e gli immobili di proprietà demaniale e privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare l'organica attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

e) predispone lo schema-tipo di convenzione, valido per l'intero comprensorio, tra comuni e privati che intendano eseguire gli interventi di recupero ai sensi della presente legge;

f) dà esecuzione ad ogni altro adempimento opportuno, connesso alle finalità perseguite dalla presente legge.

ART. 8.

(Ente comunale contributi).

1. L'ente comunale contributi è composto dal sindaco, o da un suo delegato, dall'assessore competente per l'urbanistica, da un consigliere comunale di minoranza, dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e da un funzionario della sovrintendenza competente.

2. L'ente comunale contributi deve essere costituito, su iniziativa del sindaco, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Funzioni dell'ente comunale contributi).

1. L'ente comunale contributi ha i seguenti compiti;

a) provvede, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, al censimento del patrimonio di cui all'articolo 1 ed alla redazione di una mappa ricognitiva dello stesso mediante relazioni tecniche e documentazioni fotografiche;

b) perimetra le zone e le aree omogenee segnalando i trulli e gli altri manufatti meritevoli di recupero e conservazione ai fini dei piani di vincolo di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b);*

c) analizza lo stato degli immobili e dei manufatti che necessitano di interventi, per stabilire i tempi di esecuzione degli stessi e la previsione di spesa ai fini della ripartizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c);*

d) provvede all'istruttoria delle domande di ammissione al contributo, sia relativamente a quelle proposte dai privati sia con riferimento a quelle proposte dal comune o da altri enti.

ART. 10.

(Commissione tecnica di vigilanza e di collaudo).

1. La commissione tecnica di vigilanza e di collaudo è composta, per ciascun comune, dal funzionario della sovrintendenza competente presso l'ente comunale contributi, dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e da un architetto nominato dal consiglio comunale.

2. La commissione vigila sulla corretta esecuzione dei lavori e sulla loro corrispondenza ai progetti presentati e, alla loro ultimazione, esegue il collaudo delle opere realizzate.

3. La commissione verifica inoltre lo stato di avanzamento dei lavori e, a seguito di tale verifica, rilascia la certificazione per consentire la liquidazione delle somme spettanti.

ART. 11.

(Istruttoria delle domande).

1. Le domande per accedere ai contributi devono essere indirizzate al sindaco del comune competente, il quale, dopo l'istruttoria ed il parere dell'ente comunale contributi riconosce, previa delibera della giunta comunale, l'ammissibilità del beneficio e trasmette la pratica all'ente di comprensorio per l'ulteriore verifica dei requisiti, per l'approvazione e per l'erogazione del contributo.

2. I contributi per gli interventi di recupero, eseguiti a norma di legge, nei tempi e con le modalità prescritte, dopo il nulla osta della commissione tecnica di vigilanza e di collaudo, sono dichiarati riscuotibili dal sindaco, che ordina al tesoriere comunale il pagamento delle somme spettanti.

ART. 12.

(Destinazione dei beni recuperati).

1. I trulli e gli altri beni recuperati con i contributi erogati ai sensi della presente legge devono conservare la precedente destinazione abitativa o altra compatibile con essa e con l'attività agricola, agrituristica, turistica e di tempo libero, almeno per dieci anni dalla data di riscossione dei contributi stessi.

2. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dei beni recuperati ai sensi della presente legge, il comune deve essere informato mediante notifica del contratto preliminare e può esercitare il diritto di prelazione.

ART. 13.

(Esecutori delle opere).

1. Possono realizzare le opere di recupero e di restauro di cui alla presente legge:

a) le imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la categoria 3ª e i

rappresentanti temporanei di imprese di cui alla legge 17 febbraio 1987, n. 80;

b) le imprese artigiane individuali, associate, cooperative e in forma consortile, nonché singoli artigiani specializzati nel restauro dei trulli, domiciliati nei comuni del comprensorio, con notoria e provata esperienza di recupero, i quali, unitamente agli artigiani con la medesima specializzazione che abbiano partecipato al corso di formazione professionale di cui alla lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 5, saranno preferiti per opere ammesse a contributi per un importo non superiore a lire 250.000.000;

c) le imprese riunite miste iscritte all'albo nazionale dei costruttori e all'albo generale degli artigiani nelle quali siano presenti almeno due artigiani di cui alla lettera *b)*, per lavori nei limiti di lire 1.000.000.000.

ART. 14.

(Ripartizione dei benefìci).

1. L'ente di comprensorio provvede ogni anno, senza ritardo, a destinare ai comuni del comprensorio dei trulli l'85 per cento dell'importo dei contributi previsti dalla presente legge con onere a carico dello Stato. Il 5 per cento, previa ripartizione, viene assegnato alle sovrintendenze competenti per i nuovi oneri sopravvenuti ed il residuo 10 per cento per gli oneri derivanti dall'organizzazione delle strutture previste dalla presente legge.

PAGINA BIANCA

DDL13-1015
Lire 500